

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1882

« Le domande per ottenere questa classificazione dovranno essere corredate dalle deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali e dai consorzi dei proprietari interessati, e presentate al ministro dei lavori pubblici entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

« La proprietà dei terreni beneficiati con opere di prima categoria rimarrà ai proprietari interessati insieme a quella delle opere stesse, salvo il disposto dell'articolo 11 della presente legge.

« Talune opere attinenti a bonificazioni di 1^a categoria e di natura tale da potere essere eseguite più economicamente dall'azione dei privati, potranno essere dal Governo lasciate a cura dei consorzi dei proprietari o di chi per essi. »

L'onorevole Roncalli ha facoltà di parlare sull'articolo 5.

RONCALLI. Nel primo alinea di questo articolo io leggo.

« Le opere di 1^a prima categoria si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute. »

Io non so se sia intenzione dell'onorevole ministro che questi proprietari debbano essere riuniti in consorzio tanto per la esecuzione quanto per la manutenzione susseguente delle opere di bonificazione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Certo.

RONCALLI. Ma se in quanto alla esecuzione poco importa che questi proprietari siano consorziati o no, giacchè le opere sono eseguite dallo Stato e poi si ripartisce la spesa fra gli enti che le devono pagare; per quel che riguarda la manutenzione di queste opere in vece credo che interessi sommamente che il consorzio continui ad essere costituito, giacchè le operazioni si eseguono in maggiore o minor proporzione sui diversi terreni e servono in maggiore o minor proporzione a vantaggio di quelli o di altri terreni.

Quindi ne viene la conseguenza che, se i proprietari non fossero uniti in consorzio, qualcuno fra essi potrebbe essere obbligato a sopportare la maggior parte della spesa, e gli altri verrebbero ad averne il vantaggio senza contribuire in proporzionata misura.

Per conseguenza io pregherei l'onorevole ministro, o di volere accettare l'introduzione di una parola in questo articolo, che indicasse che i proprietari provvedono alla manutenzione di queste opere uniti in consorzio, oppure che accetti poi una modificazione all'articolo 11, la quale dia eguale compenso ai diversi proprietari in proporzione delle spese che dovranno necessariamente subire. Mentre invece, essendo uniti in consorzio, il consorzio divi-

derà i carichi ed i compensi secondo il vero stato delle cose.

Io quindi proporrei che il comma fosse così compilato:

« Le opere di prima categoria si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e del consorzio dei proprietari, e da questo ultimo sono mantenute. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Roncalli di mandare al banco della Presidenza l'emendamento che intende presentare.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. L'onorevole Roncalli esprime un desiderio, che è già largamente contemplato dal disegno di legge. Siccome la legge è molto voluminosa, naturalmente talune disposizioni non si trovano che in fine; quindi io lo prego di leggere il capo VII, il quale è fatto appositamente per provvedere nel modo certo il più ampio ai desideri che egli ha espressi. E per questo vorrei pregarlo di non insistere sul suo emendamento, il quale non sarebbe in quest'articolo giustificato, mentre ci è un capo apposito nel disegno di legge che, ripeto, provvede in un modo molto più ampio ai desideri da lui manifestati.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se appoggia l'emendamento dell'onorevole Nervo.

(È appoggiate.)

L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Io dirò brevi parole per spiegare i motivi della mia proposta. Due sono le considerazioni che mi hanno mosso a parlare. La prima consiste nel principio che abbiamo già ammesso nella nostra legislazione, di consacrare per quanto si può il principio del decentramento dell'azione amministrativa. Ora, qui, con l'articolo 5 e poi con l'articolo 12 di questo disegno di legge, si stabilisce che il Governo eseguirà le opere di bonificazione di 1^a categoria, e che, entro i primi 3 anni, a partire dalla data della promulgazione di questa legge, dovrà pubblicare un elenco di queste opere. Ora, o signori, voi vedete che noi diamo al Governo un compito di grande responsabilità; imperocchè si tratta di apprezzare quali di queste opere potranno essere classificate nella 1^a categoria e godere dei vantaggi che la legge attribuisce alle opere stesse. Quando la legge fa concorrere le provincie, i comuni e i proprietari, in ragione della metà, nelle spese di queste opere, mi par debito verso questi corpi morali lo ammettere che anche essi abbiano diritto a concorrere per determinare la natura di queste opere e prendere la iniziativa per promoverne la classificazione fra quelle di 1^a categoria. Ecco, o signori, il motivo del primo alinea della mia aggiunta.